



CAPO 1 – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa.

1. Il Comune, con il presente Regolamento, disciplina ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006 ed int. e degli artt. 7 e 15 della L.R.V. 21.01.2000, n. 3 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.
2. Il Regolamento viene redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
3. Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 238 D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 158/1999) nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e di loro Associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2 Definizioni

1. Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento si intende:

Per **rifiuti urbani o domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Per **frazione secca o rifiuto secco** si intendono i materiali a basso o nullo contenuto di umidità, non suscettibili di recupero e che siano quindi destinati a forme di smaltimento a valle.

Per **frazione umida o rifiuto umido** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilati (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

Per **frazione recuperabile** si intende la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Per **vetro** si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e di capacità non superiore a litri 5.

Per **lattine** sono individuati i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.

Per **barattoli** si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata.

Per **carta** si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici (sia privati che pubblici), ed il cartone; sono esclusi i tipi di carta particolari (es. carta plastificata, ecc.) o contaminata da altri materiali.

Per **plastica** si intendono tutti gli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose o da consistenti residui alimentari, quali: bottiglie, falconi, film e pellicole, cassette per prodotti alimentari, gusci e barre in polistirolo espanso, ecc.

Per **rifiuti verdi** si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Sia rifiuti urbani che i rifiuti speciali possono essere classificati come **pericolosi** (RUP). Secondo la Direttiva M.A. 9 Aprile 2002 (Allegato A, Introduzione, punto 4) sono pericolosi i rifiuti contrassegnati da asterisco (*) ed elencati nella decisione 2000/532/CE e s.i.m. recante il nuovo Elenco Comunitario dei Rifiuti in vigore dal 01.01.2002. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati: G, H, ed I del D.Lgs. 152/06.

Per **rifiuti ingombranti** si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo. (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.



Per **beni durevoli** si intendono i beni di cui al del D. Lgs. n° 151/2005 (*Direttiva RAE*) e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV, PC, ecc..

Per **rifiuti esterni** si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti.

Per **mercatali** si intendono i rifiuti provenienti dalle attività commerciali operanti durante i mercati settimanali, cittadini.

Per **imballaggi primari** si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Per **imballaggio multiplo o imballaggio secondario** si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.

Per **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario** si intende l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Per **rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 152/06 e D.M. 26/06/2000 n.219) classificati come rifiuti urbani, con dei materiali lapidei.

Per **rifiuti da esumazioni ed estumulazioni** si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

Per **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali** si intendono i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

Per **rifiuti assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento Comunale. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, ecc.).

Sono **rifiuti Speciali** quelli derivanti da:

1. Attività agricole e agro-industriali;
2. Attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3. Lavorazioni industriali;
4. Lavorazioni artigianali;
5. Attività commerciali;
6. Attività di servizio;
7. Attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. Attività sanitarie;
9. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'Allegato D al D.Lgs 152/06.



Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei Rifiuti Speciali, così come classificati al precedente punto, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per **spazzatura stradale** si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la sabbia, la ghiaia, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

2. Ai sensi del D.Lgs 152/06 si adottano, inoltre, le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo e la gestione dei Ecocentri nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Appaltante: il Comune Di San Michele Al Tagliamento;

Appaltatore: il soggetto terzo che svolge operativamente, per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, i servizi di gestione di cui al presente Regolamento.

Raccolta: le operazioni di prelievo, di cernita, di raggruppamento, ecc. dei rifiuti finalizzata al loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs 152/06;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 152/06;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs 152/06;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo cui sono prodotti nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 183 lett. m).

3. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

Per **raccolta porta a porta** o domiciliare si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente, se raggiungibile dai mezzi adibiti alla raccolta in condizioni di sicurezza, o presso punti diversi individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'Appaltatore secondo apposito regolamento comunale o con esso concordato;

Per **compostaggio domestico** si intende il trattamento in proprio della frazione organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell'utenza domestica e al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (**compost**) attraverso apposite metodologie: contenitore (*composter*), buca, ecc.;

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento



iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale).

Per **trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Comune per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.

Per **trattamento** si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili.

Per **spazzamento** si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.

Per **contenitore** si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

Per **Ecocentro** si intende un'area recintata, presidiata ed attrezzata al ricevimento di frazioni degli RSU (ed assimilati), che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento nelle quali i rifiuti debbano venire stoccati per tipi omogenei ai sensi della DGRV 769/05;

Per **Eco-camper (Isola Ecologica Mobile)** si intende un veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per le raccolte differenziate.

Per **Piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata.

Per **utenze** si intendono le persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune Di San Michele Al Tagliamento; in particolare per **utenza non domestica** si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le **utenze domestiche**. In particolare i **piccoli produttori** sono le utenze non domestiche che producono rifiuti entro i limiti di cui alla sottostante tabella e che possono rientrare quindi nel servizio di gestione dei rifiuti rivolto alle utenze domestiche.

Frazione di rifiuto	Quantità limite
Secco residuo	360 (litri/settimana)
Umido	480 (litri/settimana)*
Carta e cartone	720 (litri/mese)
Vetro	720 (litri/mese)
Plastica e lattine	720 (litri/mese)

Tabella 1: valida *nel caso di una frequenza bisettimanale.

I **grandi produttori** sono invece le utenze non domestiche che non rientrano nei suddetti limiti ma rispettano comunque i limiti quantitativi massimi di assimilazione stabiliti dal Comune e di cui al titolo 3 del presente Regolamento.

Art. 3 Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.



2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ricercando metodi e tecnologie efficienti e efficaci e, in particolare:
 - a) garantendo una gestione sicura per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) evitando inconvenienti da eccessivi rumori o odori;
 - c) tutelando il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
 - d) rispondendo ai bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, coniugando efficienza, economicità e qualità della vita.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
 - a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - il riutilizzo ed il riciclaggio;
 - la separazione dei rifiuti a monte;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

6. Il Servizio di Raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, viene promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:
 - a) diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e ottimizzando in tal modo i costi del servizio;
 - c) incentivare l'autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei RSU, attraverso la pratica del compostaggio domestico, seguendo la metodologia più idonea al sito di residenza (indicata dallo strumento urbanistico) e le distanze dai limiti di proprietà al fine di non incorrere in sanzioni ed arrecare disturbo ai confinanti;
 - d) ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

7. Particolare attenzione verrà data al controllo del servizio introducendo procedure atte a:
 - a) garantire gli standard di qualità prefissati in accordo con gli Enti Locali competenti territorialmente;



- b) verificare l'efficacia delle procedure adottate attraverso metodici controlli sul territorio, raccogliendo informazioni dalle aziende che conducono il servizio e dagli utenti;
- c) monitorare i costi di gestione al fine di perseguire politiche di stabilità tariffarie.
- d) introdurre standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.

Art. 4 Oggetto del Regolamento

Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
- f) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Legs 152/06;
- h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera f) del D.Legs. 152/06.

Art. 5 Esclusioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 6 Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Al Comune competono in particolare le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione della tutela igienica sanitaria del territorio attraverso la programmazione di periodici interventi di pulizia e spazzamento di tutte le aree pubbliche ed ad uso pubblico intendendosi



- quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta e di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole;
- c) la definizione delle articolazioni e modalità di organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
 - e) la determinazione dei criteri quali - quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi inerenti la Raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati;
 - f) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - g) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - h) la stipula della convenzione per la raccolta/smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da parte del gestore del servizio pubblico;
 - i) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti. In particolare il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo o di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 - j) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
 - k) la determinazione delle modalità di gestione dell' Ecocentro;
 - l) i criteri per la stipula di convenzione in materia di rifiuti con le Associazioni di Volontariato e Ambientaliste;
 - m) il rilascio di apposite autorizzazioni per lo svolgimento di microraccolte di rifiuti recuperabili da parte di gruppi organizzati nonché enti privati che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata con finalità non lucrativa e con soggetti che esercitano attività a scopo non professionale, avvalendosi di semplici mezzi d'opera.
 - n) le modalità ed il controllo dello svolgimento del Compostaggio Domestico;
 - o) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti;
2. La privativa non si applica, alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati, i quali pertanto possono essere:
- raccolti ed avviati a recupero dal Comune in base a convenzione;
 - conferiti a terzi autorizzati;

Art. 7 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune, tramite l'Assessorato competente, promuoverà e realizzerà adeguate campagne di comunicazione, di informazione ed educative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali - quantitativo dei servizi.
3. Le campagne di informazione dovranno essere progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti.



4. Il Comune, d'intesa con i competenti organi e/o Enti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.
5. E' auspicabile la partecipazione alle iniziative di cui al comma 2, sia in termini di progetto che di attuazione, delle Associazioni Ambientali e di Volontariato.

Art. 8 Accesso ed utilizzo delle informazioni. Privacy.

1. Chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla legge 241/90 e successive modificazioni e dai provvedimenti ad essa collegati.
2. Nel caso in cui il Comune affidi la gestione di servizi che prevedano il trattamento dei dati personali degli utenti, a terzi, questi sono obbligati ad utilizzare i dati personali relativi agli utenti unicamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, trattandoli mediante manuali, informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno di non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

Art. 9 Estensione territoriale del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse. I perimetri entro i quali il servizio viene espletato coincidono con il territorio comunale salvo eccezioni espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. Pertanto il servizio è garantito:
 - a) in tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati);
 - b) in tutte le altre zone del territorio Comunale (insediamenti e case sparse).

Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi del D.Lgs 152/06, Art. 191 comma 1 e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai 6 mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/06, chiunque abbandoni o depositi incontrollatamente rifiuti sul suolo o immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.



CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Oggetto del servizio e principi generali

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani ed assimilati, così come precedentemente definiti, il servizio pubblico prevede la separazione, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni merceologiche:

a) RIFIUTI SECCHI

Frazione secca residua dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori;
Frazione secca residua dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori;

b) RIFIUTI ORGANICI

Frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai piccoli produttori;
Frazione organica dei rifiuti assimilati provenienti dai grandi produttori;

c) RIFIUTI VERDI provenienti da utenze domestiche, non domestiche, da aree pubbliche verdi compresi i cimiteri;

d) RIFIUTI RICICLABILI

Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche;
Imballaggi in vetro, in metallo e in plastica da utenze domestiche e non domestiche;
Imballaggi secondari in carta e cartone;

e) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Pile e batterie esauste od inutilizzate;
Farmaci scaduti;
Oli e grassi animali e vegetali;
Accumulatori;
Toner e cartucce esauste;
Contenitori etichettati "T" e/o "F";
Lampade e tubi a fluorescenza;

f) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Ingombranti;
Beni durevoli;
Inerti;

Materiali ferrosi;

g) RIFIUTI MERCATALI

h) RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.

2. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

3. Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:

- a) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
- b) Garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da eccessivo rumore ed odori;
- c) Evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

Art. 12 Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani

1. La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico o mediante sistema "porta a porta" oppure con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e le modalità gestionali adottate; possono quindi essere previste:

- **Raccolta mediante contenitori rigidi** (cassonetti, bidoni, campane o altro)



Viene effettuata mediante contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso.

- **Raccolta mediante sistema "Porta a Porta" (non ancora attivo)**

Essa è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, se raggiungibile dai mezzi adibiti alla raccolta in condizioni di sicurezza, o presso punti diversi individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata secondo modalità e tempi prefissati dal gestore, dove egli deposita il materiale in sacchi a perdere chiusi, eventualmente contenuti in piccoli contenitori domestici, distribuiti dal gestore in comodato d'uso, che individuano le diverse frazioni merceologiche del rifiuto. Questi contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.

- **Raccolta mediante piazzola ecologica e/o centro multiraccolta (ECOCENTRO)**

La piazzola ecologica consente di effettuare la raccolta di varie frazioni di materiale in un'area sulla quale sono sistemati vari contenitori diversi per ciascun rifiuto. La piazzola assume le caratteristiche di centro multiraccolta (*ecocentro*) qualora si tratti di un'area recintata, accessibile agli utenti solo in determinati orari e munita di almeno un addetto. In genere presso l'Ecocentro è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale (vedi Capo V del presente regolamento).

- **Servizio di Isola Ecologica Mobile**

Il servizio di Isola Ecologica Mobile è attivo il secondo e terzo mercoledì di ogni mese nelle frazioni (escluso Bibione) e nel Capoluogo secondo orari e modalità consultabili nell'Art. n 18.

2. Costituendo un'attività di pubblico interesse, il servizio di raccolta viene effettuato in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, secondo apposito piano di servizio realizzato dal Gestore del Servizio.
3. Per lo svolgimento del servizio sono da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco, che impediscano le normali manovre ai mezzi e/o creino potenziale pericolo per pedoni od utenti, ecc.) e strade private.
4. Il servizio di raccolta viene effettuato, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con il Gestore del servizio; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta sarà recuperata il giorno feriale successivo.
5. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani (cassonetti RSU e campane per la RD), la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
6. La raccolta ed il trasporto devono essere effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere in perfetta tenuta.
7. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
8. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
9. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo nei casi previsti dal successivo art. 14.
10. Il Gestore del servizio deve prevedere la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite



idonei strumenti (perfettamente tarati) installati nei mezzi a condizione che sia prodotta idonea documentazione (bolla). È facoltà del Comune Di San Michele Al Tagliamento svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte. Qualora il servizio, per motivi d'efficienza, sia organizzato su territorio sovracomunale si assicurerà la pesatura mediante appositi criteri di determinazione della pesata di competenza comunale.

Art. 13 Raccolta Differenziata (RD)

1. La Raccolta Differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 11.
2. Per l'attuazione del servizio di RD, saranno rese pubbliche all'utenza le diverse modalità di svolgimento dei servizi, gli orari dell'*ECOCENTRO*, del servizio di *ISOLA ITINERANTE* ed eventualmente le ubicazioni dei contenitori o centri di raccolta.
3. L'utente dovrà obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa RD.
4. Il Comune stabilisce:
 - a) Le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) Le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) Le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano al Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 14 Collocazione e Caratteristiche dei contenitori per i Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

1. Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni, in contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni, ecc.), messi a disposizione dal Comune lungo il bordo delle strade, presso condomini (anche all'interno di aree private previo apposito consenso del proprietario), piazzole ecologiche, uffici pubblici o di interesse pubblico, ecc.
2. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. I cassonetti per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido dovranno essere sempre disposti a coppia (dove collocati, almeno N.° 1 contenitore per il rifiuto secco e N.° 1 contenitore per il rifiuto Umido, salvo diverse disposizioni).
4. Il servizio comprende anche la pulizia dell'area circostante al cassonetto e/o piazzola ecologica nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
5. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione; vanno collocati possibilmente in aree controllate e/o di esclusiva pertinenza degli edifici a cui vengono



dedicati; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone; di tali posizionamenti sarà chiesto apposito consenso agli Uffici comunali. Particolare attenzione anche all'estetica ed al decoro sarà dedicata ai centri storici e ad altre zone di interesse artistico e/o turistico.

6. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di metri 10 in orizzontale da porte e finestre.
7. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d'uso. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano (al pari della segnaletica e cartellonistica stradale), nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
8. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.
9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per la raccolta dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standard di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate.
10. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di servizio, all'interno di aree private, previa apposita autorizzazione del proprietario, nei seguenti casi:
 - a) Nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
 - b) Nel caso di particolari esigenze del servizio di raccolta.

Art. 15 Standard per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi mediante contenitori stradali

1. Gli standard minimi da adottare per la collocazione e le modalità di svolgimento del servizio di svuotamento dei contenitori rigidi stradali sono i seguenti¹:

Frazione merceologica	Numero max di abitanti per contenitore	Distanza massima fra utenza e punto di conferimento (metri)	Cadenza Raccolta	Volume minimo del contenitore (Litri)
Frazione Secca	40	500	Due volte la settimana	1100
Frazione Organica	40	500	Due volte la settimana	240
Carta	500	1.000	Settimanale o bisettimanale all'occorrenza	3000
Vetro – Plastica - Lattine (Multimateriale)	500	1.000	Settimanale o bisettimanale all'occorrenza	3000

Tabella 2

2. Le frequenze minime di raccolta sono: bisettimanale per la frazione organica e per la frazione secca residua e settimanale per le restanti frazioni recuperabili (VPL e Carta). Esse possono essere modificate previo accordo tra il Comune e l'Appaltatore o su richiesta dell'amministrazione a seguito di esigenze particolari.

¹ Per la frazione di **BIBIONE**, nel periodo stagionale estivo, non fa testo tale tabella visti i flussi turistici.



3. Le distanze di cui al comma 1, possono essere derogate nei seguenti casi:
 - a) vicoli ciechi ove non siano previsti spazi idonei di manovra per gli automezzi adibiti al servizio di smaltimento rifiuti;
 - b) strade che per le caratteristiche della carreggiata non consentano il transito degli automezzi adibiti al servizio di smaltimento rifiuti;
 - c) quando la scarsa produzione di rifiuti delle utenze considerate è tale da non giustificare l'esecuzione del servizio.

In questi casi i contenitori devono essere collocati nel punto più vicino alla pubblica via; gli utenti che si trovino a dover percorrere più di 500 m lineari dal limite della loro abitazione per depositare i RSU negli appositi contenitori, ai sensi del "Regolamento Per L'applicazione Della Tassa Per Lo Smaltimento Dei RSU Interni" possono eventualmente usufruire di una riduzione della tassa (vedi regolamento comunale specifico).

Art. 16 Raccolta mediante contenitori rigidi

1. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.
2. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché lacerare i sacchi medesimi.
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati, anche mediante l'utilizzo di appositi enzimi, ad opera del Gestore del Servizio, con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta nella Carta dei Servizi o qualora se ne manifestasse l'esigenza; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti, i disinfettanti o gli appositi enzimi idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi.

Art. 17 Raccolta mediante sistema "Porta a porta"

1. Il deposito dei sacchi, o contenitori dedicati, lungo le strade servite e nei punti designati, al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Comune e dal Gestore del servizio; tali sacchi e/o contenitori devono rimanere esposti il minor tempo possibile (indicato dal Gestore del Servizio).
2. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione con le stesse modalità previste e le tipologie dei contenitori/sacchi. Resta salva la facoltà da parte del Comune di stabilire e concordare con il Gestore del Servizio modalità di accesso anche a strade ed aree private, previa autorizzazione da parte dei proprietari e/o amministratori interessati. In questi casi il Comune potrà recuperare eventuali oneri aggiuntivi, pretesi dall'Appaltatore, direttamente dai proprietari e/o amministratori interessati.
3. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio, comunicare il fatto al Comune e posizionare accanto al rifiuto segnalazioni (tipo volantini), appositamente predisposte e concordate con il Comune.



4. Le frequenze di raccolta, per il sistema “porta a porta”, sono in linea di massima (salvo disposizioni ed esigenze diverse) bisettimanale per il rifiuto umido, settimanale per il rifiuto secco, bisettimanale (o settimanale) per il multimateriale e la carta.

Art. 18 Raccolta mediante piazzola ecologica e/o centro multiraccolta (ECOCENTRO)

1. L'ECOCENTRO è un'area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munito di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune Di San Michele Al Tagliamento o dichiarare il possesso di un'abitazione in tale territorio indicandone l'indirizzo esatto.
3. La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato al Capo V, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative; per maggiori dettagli, si rimanda comunque allo specifico regolamento sulla “gestione dell'ECOCENTRO COMUNALE di via PARENZO in BIBIONE”.
4. Per alcune tipologie di rifiuti, per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.

Art. 19 Servizio di isola ecologica mobile

1. Verranno raccolte le seguenti tipologie di rifiuto:
 - a. batterie d'auto esauste;
 - b. oli e grassi vegetali o animali esausti;
 - c. oli minerali esausti;
 - d. pile e medicinali scaduti.
2. I rifiuti vanno conferiti da parte dell'utente privato, previa esibizione di documento attestante la residenza nel territorio del Comune di San Michele Al Tagliamento, non mescolati tra loro e in modo da non arrecare rischi o danni al personale incaricato per il ritiro. L'Appaltatore si riserva di rifiutare il ritiro qualora non sussistano tutte le condizioni di regolarità e sicurezza previste da questo Regolamento.

2° MERCOLEDI' DI OGNI MESE	ORARIO
SAN FILIPPO – Area Verde	8:00 – 9:00
CESAROLO – Piazza delegazione Comunale	9:05 – 10:30
MARINELLA – vicino bar “Gallo”	10:35 – 11:00
BEVAZZANA – piazzale della Chiesa	11:05 – 12:00

3° MERCOLEDI' DI OGNI MESE	ORARIO
VILLANOVA DELLA CARTERA – piazzale della Chiesa	8:00 – 8:30
MALAFESTA – parcheggio della Chiesa	8:35 – 9:30



POZZI – parcheggio Ufficio Postale	9:35 – 10:00
SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO – piazzale dell' asilo	10:05 – 11:00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – piazza “Galasso”	11:05 – 12:00

RIFIUTI RACCOGLIBILI	CODICE C.E.R.	INDICAZIONI CONFERIMENTO
Batterie d'auto esauste (solo da utenze private)	20.01.33	Solo da utenze private
Oli e grassi vegetali o animali esausti	20.01.25	Bidoni, lattine, bottiglie ben chiuse (max 30 l)
Oli minerali esausti (solo da utenze private)	20.01.26	Bidoni, lattine, bottiglie ben chiuse (max 30 l)
Pile	20.01.33	Solo da utenze private
Farmaci scaduti	20.01.32	Solo da utenze private

Art. 20 Organizzazione del conferimento e del servizio di raccolta

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare gli utenti fin dal momento della produzione e del conferimento.
2. Le frequenze di raccolta (eventualmente porta a porta) e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto, da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi di legge.

ART. 21 Raccolta della FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

1. La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) Rifiuti Urbani per i quali è istituito il servizio di RD;
 - b) Rifiuti potenzialmente Pericolosi;
 - c) Rifiuti elencati nell'Art. 185 del D. Lgs. 152/06, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, qualora effettuato **mediante contenitori rigidi**, viene svolto dal comune in regime di privativa con le seguenti modalità:
 - a) La raccolta viene effettuata mediante cassonetti idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
 - b) I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti chiusi, idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;



- c) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d) L'utente, qualora questo sia pieno, è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino ed i rifiuti conferiti in altro contenitore;
- e) L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti e/o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi;
- f) Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza e modalità ed orari determinati dal Comune in accordo con l'Appaltatore; in caso di festività infrasettimanali lo svuotamento dei contenitori il cui volume (o tipologia) non garantisce la tenuta fino al successivo passaggio, è effettuata il primo giorno feriale successivo;
- g) I cassonetti stradali devono essere lavati e disinfettati, anche mediante l'utilizzo di appositi enzimi, ad opera del Gestore del Servizio, con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta nella Carta dei Servizi o qualora se ne manifestasse l'esigenza; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti, i disinfettanti o gli appositi enzimi idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi;
- h) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tener conto degli indici di densità abitativa ed insediativi di ogni singola zona, nonché degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche;
- i) In caso di necessità, la raccolta può essere disposta negli spazi comuni dei condomini o in locali/aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previa eventuale accettazione dei proprietari e/o disposizione superiore (*ordinanze sindacali, ecc.*).

3. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, qualora effettuato **mediante sistema "porta a porta"**, viene svolto dal comune in regime di privativa con le seguenti modalità:

- a) La raccolta "porta a porta" prevede l'asporto della frazione secca non recuperabile presso ogni singola utenza o aggregazioni di esse;
- b) I rifiuti sono conferiti dall'utente in un sacco ben chiuso, in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori; il sacco va posto direttamente al di fuori di ingressi e recinzioni, comunque lungo il percorso di raccolta individuato; il comune può richiedere l'utilizzo di sacchi trasparenti, uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio al fine di controllare il materiale conferito dall'utenza; il conferimento potrà avvenire anche mediante contenitori, specifici per tale tipologia, consegnati dal comune o dal gestore del servizio ad utenti specificatamente individuati e con particolari esigenze;
- c) Il deposito dei sacchi o dei contenitori deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal comune e/o dall'appaltatore; i sacchi o gli appositi contenitori devono rimanere esposti il minor tempo possibile e devono essere collocati chiusi, in modo ben visibile e in maniera tale da non costituire eccessivo intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
- d) L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti e/o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi;
- e) Nel caso di utilizzo di appositi contenitori, il relativo lavaggio e manutenzione è a carico dell'utente; dopo il servizio di raccolta il contenitore per rifiuti deve essere ritirato e posizionato all'interno della proprietà privata;
- f) Per lo svolgimento del servizio "porta a porta" in presenza di strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco, ecc), il gestore dovrà utilizzare mezzi idonei; sono escluse in ogni caso manovre pericolose per gli operatori (*come ad esempio lunghe retromarce > 50m, inversioni pericolose in vie che presentano eccessiva difficoltà di manovra, ecc.*). Su apposita indicazione del Comune di San Michele



al Tagliamento, il Gestore dovrà utilizzare mezzi idonei purché autorizzato alle necessarie operazioni di travaso e discesa intermedio.

Art. 22 Raccolta della Frazione Organica (FORSU)

1. La FORSU comprende, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di rifiuti: scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe, carta di pura cellulosa, piccole ossa e simili.

2. Il servizio di raccolta della frazione organica, qualora effettuato mediante **contenitori rigidi**, viene svolto dal Comune Di San Michele Al Tagliamento in regime di privativa con le seguenti modalità:

- a) La raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e adatti a bloccare la fuoriuscita di eventuale formazione di percolato;
- b) I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti chiusi, idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;
- c) Il comune può richiedere l'utilizzo di sacchi biodegradabili trasparenti, uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio comunale;
- d) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- e) L'utente, qualora questo sia pieno, è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino ed i rifiuti conferiti in altro contenitore;
- f) I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti organici devono essere lavati e/o trattati con cadenza minima mensile per i mesi da ottobre e maggio, quindicinale nei mesi da giugno a settembre; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti (enzimi, ecc.) più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli utenti e degli addetti ai servizi;
- g) Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza e modalità ed orari determinati dal Comune in accordo con l'Appaltatore; in caso di festività infrasettimanali lo svuotamento dei contenitori il cui volume (o tipologia) non garantisce la tenuta fino al successivo passaggio, è effettuata il primo giorno feriale successivo;
- h) In caso di necessità, la raccolta può essere disposta negli spazi comuni dei condomini o in locali/aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previa eventuale accettazione dei proprietari e/o disposizione superiore (*ordinanze sindacali, ecc.*).
- i) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tener conto degli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona, nonché degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica, qualora effettuato mediante **sistema "porta a porta"**, viene svolto dal Comune di San Michele Al Tagliamento in regime di privativa con le seguenti modalità:

- a) La raccolta "porta a porta" prevede l'asporto della frazione organica presso ogni singola utenza o aggregazioni di esse;
- b) I rifiuti organici devono essere conferiti dall'utente in sacchetti ben chiusi, idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori; il sacco e/o contenitore, va posto direttamente al di fuori di ingressi e recinzioni, comunque lungo il



- percorso di raccolta individuato; il comune può richiedere l'utilizzo di sacchi trasparenti, uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio al fine di controllare il materiale conferito dall'utenza; il conferimento potrà avvenire anche mediante contenitori, specifici per tale tipologia, consegnati dal comune o dal gestore del servizio;
- c) Il deposito dei sacchi o dei contenitori deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal comune e/o dall'appaltatore; i sacchi o gli appositi contenitori devono rimanere esposti il minor tempo possibile e devono essere collocati chiusi, in modo ben visibile e in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
 - d) Nel caso di utilizzo di appositi contenitori, il relativo lavaggio e manutenzione è a carico dell'utente; dopo il servizio di raccolta il contenitore per rifiuti deve essere ritirato e posizionato all'interno della proprietà privata;
 - e) Per lo svolgimento del servizio "porta a porta" in presenza di strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco, ecc), il gestore dovrà utilizzare mezzi idonei; sono escluse in ogni caso manovre pericolose per gli operatori (*come ad esempio lunghe retromarce > 50m, inversioni pericolose in vie che presentano eccessiva difficoltà di manovra, ecc.*). Su apposita indicazione del Comune di San Michele al Tagliamento, il Gestore dovrà utilizzare mezzi idonei purché autorizzato alle necessarie operazioni di travaso e discesa intermedio.

Art. 23 Raccolta dei RIFIUTI VEGETALI provenienti da utenze domestiche, non domestiche, da aree pubbliche verdi compresi i cimiteri; (Verde e Ramaglie)

1. Servizio domiciliare su chiamata presso monoutenze domestiche e non domestiche ed utenze condominiali: ciascuna utenza ha diritto all'erogazione gratuita di alcuni prelievi annui secondo quanto stabilito dal Gestore del Servizio. Il materiale va conferito ordinato in sacchi oppure in fascine legate con spago. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio (N.° VERDE) che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 30.
2. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
3. Servizio domiciliare presso utenze pubbliche e d'interesse pubblico: le utenze di cui all'Allegato N.° 1 (salvo eventuali indicazioni/variazioni) fruiscono gratuitamente dell'eventuale servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali.
4. Servizio presso i cimiteri comunali: presso i cimiteri verranno posizionati cassonetti di volume e numero idoneo al contenimento del rifiuto recuperabile organico ed altre tipologie, come da indicazioni del Comune. I contenitori andranno posizionati, ove possibile, all'interno od in prossimità della cinta muraria del cimitero stesso. La frequenza di svuotamento minima è settimanale durante l'arco dell'anno e potrà subire, su indicazione del Comune, delle intensificazioni in particolari periodi dell'anno (commemorazione dei Defunti, ecc.).
5. Servizio presso L'ECOCENTRO: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica e non negli orari e nei giorni di apertura dell' ECOCENTRO così come meglio precisato dal Capo V del presente Regolamento e dallo specifico regolamento di gestione dell'ECOCENTRO del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 24 Autotrattamento della frazione umida ("COMPOSTAGGIO DOMESTICO")



1. Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal Comune con questo Regolamento al Capo VI.
2. Le utenze aderenti all'iniziativa non hanno diritto al ritiro domiciliare, qualora attivo, della frazione organica e del verde/ramaglie (*di dimensioni compostabili*). L'adesione, qualora attiva, dà diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa/tassa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani secondo quanto indicato nell'apposito regolamento.

Art. 25 Raccolta della Frazione Secca Recuperabile

1. La frazione **secca recuperabile** comprende la Carta/Cartone, il Vetro, la Plastica, le Lattine/Barattoli metallici, Tessuti, ed altri materiali suscettibili di recupero;
2. Per queste tipologie di rifiuti possono essere stabilite modalità di raccolta diverse, mediante sistema "porta a porta" (qualora attivo) o contenitori adeguati e specifici;
3. La frequenza di raccolta dei sopra citati rifiuti, sia dai contenitori che mediante sistema "porta a porta", è organizzata dall'Appaltatore in funzione della produzione degli stessi;
4. Gli eventuali contenitori verranno posizionati di norma, ove possibile, in modo tale da rendere disponibili all'utenza il conferimento di tutti i materiali sopra elencati nello stesso punto di raccolta, che si configura come "piazzola ecologica";
5. Il servizio domiciliare presso utenze pubbliche e/o di interesse pubblico: alle utenze di cui all'Allegato 1 possono essere consegnati, su richiesta, contenitori dedicati, eventualmente provvisti di apertura controllata o con codice identificativo (cassonetti, bidoni, ecc.) di volume e numero idonei a garantire un servizio regolare all'interno della frequenza stabilita dal Comune. I contenitori vanno posti esclusivamente in aree controllate e di esclusiva pertinenza delle strutture interessate;
6. I contenitori utilizzati per la frazione secca recuperabile devono essere:
 - a) Adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi ed in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici, dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - b) Presenti sul territorio in numero sufficiente a coprire il fabbisogno tra uno svuotamento ed il successivo, tendo conto della densità abitativa e di eventuali flussi turistico stagionali;
 - c) Costruiti con materiali resistenti, lavabili e disinfettabili;
 - d) Ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione stradale;
 - e) Mantenuti in costante efficienza.
7. Si definisce "raccolta multimateriale" la raccolta di diversa composizione (ad esempio vetro, plastica, lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.



8. Servizio domiciliare presso utenze pubbliche e d'interesse pubblico: le utenze di cui all'Allegato 1 fruiscono gratuitamente del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti secchi recuperabili (salvo eventuali indicazioni/variazioni).
9. Carta e imballaggi in carta e cartone, imballaggi primari in vetro, in metallo e in plastica da utenze domestiche e non domestiche (rientranti nelle categorie dei piccoli produttori): le utenze che rientrano in tale categoria, possono conferire i rifiuti oggetto del presente comma, utilizzando gli stessi contenitori utilizzati per il conferimento della frazione secca recuperabile e/o eventuali contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio in comodato d'uso. Gli imballaggi in vetro, metallo e plastica vanno conferiti utilizzando lo stesso contenitore salvo variazioni del servizio di raccolta decise dal Comune per ottimizzare la gestione complessiva del servizio stesso. Gli imballaggi vanno conferiti non contaminati da sostanze pericolose o da consistenti residui alimentari. Ove possibile gli imballaggi vanno ridotti di volume. Il multimateriale può essere conferito chiuso in sacchi oppure sciolto. La frequenza di raccolta minima è settimanale e potrà essere variata dal Comune per questioni connesse alla funzionalità ed ottimizzazione del servizio.
10. Servizio presso L'ECOCENTRO: possono conferire carta e imballaggi primari in carta e cartone, vetro, metallo e plastica presso l'Ecocentro solo le utenze domestiche residenti nel Comune Di San Michele Al Tagliamento e le utenze non domestiche convenzionate per tale servizio e quindi a tale servizio autorizzate dalle vigenti leggi. Per le modalità di accesso e conferimento all'Ecocentro si rimanda al Capo V.

Art. 26 Imballaggi primari e secondari in cartone

1. Servizio di raccolta su convenzione (*punti raccolta*) presso utenze non domestiche: gli imballaggi secondari in carta e cartone provenienti da utenze non domestiche (bar, ristoranti, centri commerciali, attività artigianali...) vanno conferiti al servizio pubblico attraverso un servizio domiciliare che prevede il conferimento degli imballaggi e la successiva raccolta manuale. La modalità di confezionamento e conferimento del materiale nonché gli orari e i giorni di esposizione del materiale vengono stabiliti secondo le quantità e quanto disposto congiuntamente dall'Amministrazione Comunale ed al Gestore del Servizio.

Art. 27 Rifiuti Urbani potenzialmente pericolosi

1. **Le pile e batterie esaurite** od inutilizzate possono essere conferite dalle utenze domestiche in contenitori dedicati della capacità minima di 15 litri circa posizionate presso le strutture pubbliche (scuole, uffici pubblici, ecc.) e gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. La frequenza minima di svuotamento dei suddetti contenitori è variabile; può essere anche su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza.
2. Tale servizio è attivo anche presso l'Ecocentro e l'Isola Ecologica itinerante; il servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di apertura dell'Ecocentro e di stazionamento dell'Eco-camper.
3. **I farmaci scaduti** od inutilizzati possono essere conferiti dalle utenze domestiche in contenitori dedicati della capacità di 120 litri circa posizionati all'esterno delle farmacie e delle altre strutture pubbliche e private aderenti all'iniziativa. La frequenza minima di svuotamento dei suddetti contenitori è variabile o su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza ed evitare che persone non autorizzate possano accedere ai farmaci conferiti.



4. Tale servizio è attivo anche presso l'Isola Ecologica itinerante; il servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di stazionamento dell'Eco-camper;
5. Raccolta degli **oli minerali usati**: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura dell'Ecocentro e di stazionamento dell'Eco-camper. Il conferimento dell'utenza avviene mediante contenitore adeguato, con capienza massima di 30 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee. I contenitori sono posizionati presso l'Ecocentro comunale o l'Eco-camper e verranno avviati a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
6. Gli **accumulatori al Pb** (batterie d'auto o simili) questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura dell'Ecocentro e di stazionamento dell'Eco-camper.
7. I **Toner e le cartucce esauste** per le strutture pubbliche tipo scuole, uffici pubblici, ecc. di cui all'Allegato 1 per le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti laser, cartucce ink jet e nastri per calcolatrici, per stampanti e per fax dispongono di contenitori dedicati della capacità di 80 litri circa posizionati presso le stesse strutture. Lo svuotamento dei suddetti contenitori è su chiamata e comunque tale da evitare il traboccamento dei contenitori stessi. I contenitori dovranno essere costruiti in modo da assicurare la sicurezza dell'utenza ed evitare che persone non autorizzate possano accedere ai rifiuti conferiti.
8. Le **lampade e tubi a fluorescenza**: questo servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica negli orari e nei giorni di apertura dell' Ecocentro.

Art. 28 Altre tipologie di Rifiuti

1. I **rifiuti "ingombranti"**: servizio domiciliare su chiamata presso monoutenze domestiche ed utenze condominiali: ciascuna utenza ha diritto all'erogazione gratuita di alcuni prelievi annui di rifiuti ingombranti (*per quantità limitate a c/a 3 metri cubi*) secondo quanto stabilito dal Gestore del Servizio. Il materiale va conferito in modo ordinato nei pressi del civico che ha richiesto tale servizio. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio (*N.° VERDE GRATUITO*) che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari di ingombranti, per N.° volumetria, verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 30.
2. Tale servizio è attivo anche presso l'Ecocentro; il servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di apertura dell' Ecocentro.
3. I **rifiuti "rottami ferrosi"**: servizio domiciliare su chiamata presso monoutenze domestiche ed utenze condominiali: ciascuna utenza ha diritto all'erogazione gratuita di alcuni prelievi annui di rifiuti *ferrosi* (*per quantità limitate a c/a 3 metri cubi*) secondo quanto stabilito dal Gestore del Servizio. Il materiale va conferito in modo ordinato nei pressi del civico che ha richiesto tale servizio. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio (*N.° VERDE GRATUITO*) che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari di rottami ferrosi, per N.° volumetria, verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 30.
4. Tale servizio è attivo anche presso l'Ecocentro; il servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di apertura dell' Ecocentro.
5. I **rifiuti "inerti"**: per tali rifiuti provenienti da attività di lieve entità di costruzione e demolizione (piccola manutenzione ordinaria di abitazioni), il servizio prevede il conferimento diretto presso l'Ecocentro da parte dell'utenza residente nel Comune di San Michele Al Tagliamento, negli orari e



nei giorni di apertura del medesimo, di al massimo di 1 metro cubo al giorno. I rifiuti di risulta da lavori, dovranno essere consegnati presso l'Ecocentro in un'apposita piazzola, conferiti direttamente dai proprietari/locatari. Eventuali conferimenti straordinari dovranno essere indirizzati solamente presso impianti autorizzati seguendo le normative (trasporto/smaltimento) vigenti ed avverranno a spese dell'utente.

6. I **beni durevoli** per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.) che hanno esaurito la loro vita operativa devono essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti ad appositi centri di raccolta o al Gestore del servizio mediante servizio domiciliare su chiamata presso monutenze domestiche ed utenze condominiali. L'utente deve prenotare l'erogazione del servizio, tramite N.° verde gratuito, che verrà espletato entro e non oltre una settimana dalla chiamata, salvo situazioni particolari. Eventuali prelievi straordinari, per N.° e volumetria, verranno forniti solo a spese dell'utente e in base alle modalità di cui al successivo articolo 30.

7. Tale servizio è attivo anche presso l'Ecocentro; il servizio prevede il conferimento diretto da parte dell'utenza negli orari e nei giorni di apertura dell' Ecocentro.

Art. 29 Rifiuti Mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati pubblici sono tenuti a raccogliere e conferire i rifiuti in modo differenziato ed utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune e dal Gestore del Servizio ed a rispettare eventuali ordinanze specifiche prodotte all'uopo, in generale c/o l'area di mercato sono comunque posizionati e visibili sul territorio:

- a) I bidoni di volumetria massima di 240 litri adibiti alla raccolta dell'umido per i produttori di rifiuti organici (*ortofrutta, alimentari, ecc.*);
- b) all'interno dell'area del mercato sono inoltre posizionati, in più punti, i contenitori tipo cassonetto per il conferimento della frazione secca residua e contenitori tipo campana per carta, piccoli imballaggi in carta - cartone e per il multimateriale (VPL);
- c) cassette in plastica e legno andranno impilate e stoccate con ordine, a cura delle utenze mercatali, come indicato dal Comune tramite ordinanze e/o disposizioni specifiche. Questo materiale verrà in seguito raccolto manualmente ed avviato a recupero a cura del Gestore.

Art. 30 Gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni, estumulazioni ed altre attività cimiteriali.

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani; tali rifiuti cimiteriali costituiti da resti lignei del feretro, resti di indumenti, ecc., viste le caratteristiche di pericolosità igienico - sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, conformemente al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179". I rifiuti di tale natura devono essere collocati in appositi contenitori ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione, oppure possono essere reinterrati o avviati in discarica di prima categoria previo parere favorevole del Responsabile sanitario che assiste alle operazioni;

2. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti di piombo e simili, devono essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi, conformemente al comma 5 dell'art. 12



D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

3. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa vigente, per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto;

4. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di tal genere, avverrà con idoneo mezzo il quale deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio.

Art. 31 Servizi Straordinari

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono richiedere ed ottenere l'erogazione di servizi straordinari non previsti nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, qualora rientranti nei limiti e termini del presente Regolamento, come ad esempio:

- raccolte supplementari di rifiuti ingombranti, raccolta di quantità straordinarie di rifiuti vegetali o rifiuti ingombranti, pulizie supplementari dei contenitori condominiali dedicati, ecc.

2. Questi servizi, il cui costo ricadrà per intero sulle utenze interessate, andranno richiesti e prenotati al numero verde approntato dall'Appaltatore. Personale addetto fornirà/richiederà idonee informazioni per verificare la tipologia di servizio richiesto e per fornire all'utente richiedente un preventivo di spesa. Qualora si raggiunga accordo tra le parti, l'utente è tenuto a versare l'importo comunicato in sede di preventivo con modalità ed indicazioni fornite dal gestore stesso. I servizi verranno erogati su appuntamento, salvo situazioni di motivata emergenza secondo le modalità e i termini comunicati in sede di perfezionamento dell'accordo.

Art. 32 Servizi ambientali per gli operatori economici del Comune di San Michele al T.

1. Gli operatori economici (*bar, ristoranti, gelaterie, ecc.*) attivi sul territorio Comunale di San Michele al Tagliamento, previa apposita richiesta inoltrata agli uffici comunali e/o al Gestore del Servizio, possono usufruire di servizi "dedicati" collegati alle loro attività. Tali servizi comprendono la fornitura in comodato d'uso gratuito di appositi contenitori e l'asporto a domicilio di RSU quali: VPL (vetro, plastica, lattine), frazione umida, frazione secca, imballaggi sfusi (cassette, teli, latte di grandi dimensioni), cartoni.

2. I contenitori vanno conservati all'interno delle proprie pertinenze, esposti in luogo accessibile prima dell'asporto da parte del personale addetto e ritirati subito dopo lo svuotamento avendo cura di evitare danno ed intralcio a terzi.

Art. 33 Lavaggio, sostituzione e manutenzione dei contenitori.

3. Il lavaggio dei contenitori utilizzati per i servizi di raccolta domiciliare "porta a porta" (qualora attivo) è a cura delle utenze. Nel caso di utenze condominiali ovvero di contenitori utilizzati da più utenti il lavaggio è a cura e spese dell'Amministratore, il quale dovrà garantire ottimali condizioni di impiego e igienico-sanitarie dei contenitori. Sono obbligatori per tutti i contenitori condominiali ad uso comune, quattro lavaggi annuali (1 nel periodo invernale e 3 nel periodo estivo). Le acque di lavaggio dei contenitori dovranno essere smaltite a mezzo del circuito fognario privato in uso, in regola con le autorizzazioni e le concessioni previste dalla vigente normativa, sia per le utenze allacciate alla pubblica fognatura che per i recapiti in acque superficiali, subirrigazione, ecc.



4. I contenitori stradali vanno lavati e disinfettati con cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta, come indicato nell'art. 14 e nella specifica "Carta dei Servizi"; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi.

5. Le utenze possono ottenere la riparazione o sostituzione dei contenitori in base ad idonea segnalazione. I contenitori utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Nei casi in cui vi sia oggettiva responsabilità da parte dell'utente i costi di intervento, manutenzione e/o sostituzione ricadranno sull'utente stesso; negli altri casi le spese saranno a carico del gestore;

6. Nel caso di furti e sparizioni dei contenitori dati in comodato per il servizio "porta a porta, l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente l'accaduto ed eventuali informazioni utili per risalire ai responsabili. La fornitura dei nuovi contenitori è, salvo particolari casi, a spese del Gestore del Servizio.

7. Tutti i contenitori utilizzati per l'espletamento di servizi non individuali quali cestini, contenitori dedicati, contenitori dell'Ecocentro, contenitori stradali e cassoni scarrabili per rifiuti mercatali, provenienti da fiere, manifestazioni e cimiteriali, saranno sottoposti a periodico trattamento di lavaggio e disinfezione interno ed esterno, con una frequenza tale da garantirne l'ottimale fruibilità ed efficienza a cura del Gestore del Servizio;

Art. 34 Compostaggio Domestico

1. Il Comune Di San Michele Al Tagliamento promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dall'Amministrazione con questo Regolamento al Titolo VI.

2. Le utenze aderenti all'iniziativa non hanno diritto al ritiro domiciliare della frazione organica e delle ramaglie o verde di piccole dimensioni (*per cui è possibile il compostaggio domestico*) qualora venisse attivato il servizio "porta a porta". L'eventuale riduzione, se prevista, della quota della tassa/tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è verificabile consultando lo specifico Regolamento comunale prodotto dall'Ufficio Tributi.

Art. 35 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;

2. Periodicamente viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti, in particolare per la RD al fine di rendere partecipi i cittadini;

3. Periodicamente viene distribuito gratuitamente un opuscolo con le indicazioni sul corretto conferimento dei vari materiali, l'uso dei contenitori, loro ubicazione; inoltre saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni ed esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 36 Iniziative di Raccolta Differenziata svolte da Associazioni e volontari con finalità benefiche



1. Le Associazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazioni Ambientaliste che operino senza scopo di lucro e i soggetti che esercitano attività a scopo non professionale, avvalendosi di semplici mezzi d'opera, possono avviare iniziative di raccolta differenziata ai soli fini dell'avvio a recupero, ai sensi della nota n° 6291/311.41 del 06.07.1998 della Regione Veneto. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione contenente:

- a) la denominazione dell'Associazione o Ente richiedente con i necessari dati identificativi;
- b) gli estremi del responsabile nominato dall'Associazione per lo svolgimento delle raccolte;
- c) la definizione della tipologia di raccolta differenziata che si intende attuare con la specifica delle modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto;
- d) obblighi e doveri dell'Associazione;
- e) prescrizioni per la sicurezza e in genere la regolarità della raccolta;
- f) la durata della convenzione e altre norme integrative.

2. Le suddette Associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.

3. Per lo svolgimento di micro - raccolte differenziate svolte da gruppi organizzati nonché enti privati che svolgono saltuariamente attività di raccolta differenziata con finalità non lucrativa è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni da parte del dirigente preposto.

4. Le stesse Associazioni, possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune di San Michele al Tagliamento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

5. E' esclusa la possibilità di effettuare la raccolta di materiali quali: batterie d'auto esauste, oli usati, frigoriferi ed ogni altro materiale per il quale non sia possibile un riutilizzo sicuro e diretto.

Art. 37 Trasporto dei Rifiuti

1. Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio comunale.

3. Deve essere evitato ogni spargimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

4. L'eventuale presenza ed utilizzo di un'area finalizzata al travaso dei rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto di smaltimento e recupero deve avvenire evitando lo spandersi dei rifiuti e la produzione di miasmi e rumori molesti.

Art. 38 Tutela igienico – sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico – sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti, dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.



CAPO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

Art. 39 Premessa

1. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come Speciali, ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento al servizio di raccolta pubblico e dell'applicazione della tariffa sui rifiuti.
2. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n° 152/06, venga emanato il decreto sulla determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali, si determinano i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani. I criteri utilizzati per l'individuazione di tali rifiuti sono quelli di cui alla Delibera Interministeriale 27/07/1984 punto 1.1.1. , nei limiti quantitativi massimi, per singola attività e per unità di superficie, previsti dalla Tabella 4a dell'allegato 1) al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (coefficienti di produzione Kd massimi dell'area geografica nord), ferma restando, in relazione alle frequenze di svuotamento e alla capacità dei contenitori, la possibilità di assorbimento da parte del servizio pubblico così come organizzato in base al contratto di servizio con il soggetto gestore.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani e come tali soggetti al conferimento al servizio pubblico i rifiuti speciali indicati ed elencati nell'Allegato II, facente parte del presente Regolamento, come da indicazioni del punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione interministeriale 27.07.1984 e cioè quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli qui di seguito elencati a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lamine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellofane; cassette, pallettes;
 - rifiuti ingombranti (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
 - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
4. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 198, comma 1 del Dlgs. 152/06.
5. Ai sensi dello stesso art. 198, del Dlgs.152/06, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:
 - a) organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, per le modifiche tariffarie previste dalla norma;
 - b) conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta in regime di privativa o di convenzione;
 - c) Per il calcolo delle relative superfici per l'applicazione della Tariffa/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti assimilati si rimanda allo specifico Regolamento Comunale.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo troveranno concreta applicazione con la piena attuazione del D.Lgs. 152/06.



Art. 40 Criteri di assimilazione.

1. I rifiuti speciali **non pericolosi** possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora rispondano ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

- a) sono assimilati i rifiuti aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani di cui all'Allegato 2, tenuto conto delle effettive possibilità di smaltimento negli impianti di destinazione previsti dai piani regionali e provinciali;
- b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti obbligatoriamente in maniera differenziata ed avviati effettivamente a recupero di materia e/o di energia o ad operazioni di reimpiego e riciclaggio;
- c) vengono assimilati anche i rifiuti che per natura non sono separabili alla fonte in frazioni omogenee o per i quali non esiste la possibilità di recupero all'interno del servizio di gestione pubblico;
- d) I rifiuti speciali assimilati non devono essere contaminati da sostanze che possono presentare pericolo per gli addetti al servizio, per terzi e loro pertinenze, per gli automezzi di raccolta e per gli impianti.
- e) la quantità complessiva massima, espressa in chilogrammi ovvero in metri cubi svuotati (volumetria contenitori x numero svuotamenti annui), di servizio effettivo su base annua e per singola frazione merceologica, compatibile con il sistema di gestione pubblico, dovrà essere definita tenuto conto dei limiti qualitativi e quali-quantitativi che verranno determinati dallo Stato in base alle disposizioni previste dal D.Lgs 152/06.
- f) la valutazione del quantitativi o delle volumetrie di produzione di rifiuti, da effettuarsi su base annua, spetta all'ufficio Tributi del Comune in comunione con il Gestore del Servizio. Qualora i rifiuti raccolti nell'arco dell'anno superino i limiti quantitativo o quali-quantitativi stabiliti si potrà procedere:
 - richiedendo all'utente una ottimizzazione del sistema produttivo e del sistema di gestione interna dei rifiuti;
 - comunicando l'impossibilità di garantire per l'anno successivo, lo svolgimento del servizio, per la parte eccedente i limiti quantitativi e quali-quantitativi determinati;
- g) il Comune si riserva, per le utenze di particolare valore o ruolo sociale ed istituzionale, di adottare su deroga o variante al presente Regolamento, diversi criteri quantitativi e quali-quantitativi;
- h) l'onere di dimostrare e/o dichiarare l'assimilabilità qualitativa spetta al produttore, che dovrà produrre, ove richiesto, regolare certificato di assimilazione.

Art. 41 Esclusioni.

1. Sono esclusi quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio e più precisamente:

- a) materiali non aventi consistenza solida;
- b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) materiali fortemente maleodoranti;
- d) materiali eccessivamente polverulenti;
- e) materiali da scavo e provenienti da cantieri edili;



- f) materiali per i quali non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di cui l'appaltante sia il titolare dell'autorizzazione o con i quali l'appaltante abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque l'appaltante abbia titolo ad accedere;

Art. 42 Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

1. L'accertamento della natura dei rifiuti può avvenire:
 - a) d'ufficio, anche con sopralluogo, ovvero sulla scorta delle analisi di autorizzato laboratorio prodotti dall'interessato;
 - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione, corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.

2. L'accertamento della produzione quantitativa annua avviene in prima istanza sulla base della dichiarazione dell'utente e della documentazione ad essa allegata (MUD, formulari e altri idonei documenti) e, qualora ritenuto necessario, sulla base di un periodo di prova della durata non inferiore ai 3 mesi e comunque funzionale alla tipologia di produzione e/o di gestione dei rifiuti.

Art. 43 Convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dai grandi produttori.

1. La convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti assimilati deve contenere i seguenti dati:
 - a) l'individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante);
 - b) la localizzazione della/e sede/i operativa/e dove si producono i rifiuti (se diversa/e dalla sede legale);
 - c) il codice CER di classificazione del rifiuto eventualmente corredato di regolare certificato di assimilazione;
 - d) la descrizione dettagliata della attività produttiva e del materiale conferito;
 - e) la quantità annua di rifiuti prodotti;
 - f) le modalità di esecuzione del servizio;
 - g) gli obblighi dell'utente;
 - h) le modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione o tariffazione del corrispettivo del servizio;
 - i) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto dichiarato in sede di convenzionamento;
 - j) la durata della convenzione e altre norme integrative.

CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 44 Rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio

1. I rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio vengo raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore.

Le operazioni di competenza consistono in:

- a) spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, compreso lo spazzamento manuale di cigli e marciapiedi e la pulizia delle piste ciclabili;
- b) pulizia e lavaggio delle aree mercatali;



- c) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
- d) la pulizia dei giardini, delle aiuole e delle aree a verde pubblico in genere;
- e) servizio di sgombero neve (organizzato dal Comune di San Michele al Tagliamento, Protezione Civile e/o Enti preposti);
- f) espurgo di pozzetti e di caditoie stradali;
- g) altri servizi ambientali.

2. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua.

Art. 45 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa degli autobus;
 - f) le piste ciclabili;
 - g) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati ed evidenziati negli allegati forniti dalla ditta esecutrice del servizio, come stabilito dalla Carta dei Servizi stipulata con il Gestore stesso.
3. Nelle aree non comprese nella allegata planimetria si prevede una frequenza di spazzamento minima trimestrale o correlata ed eventi particolari.
4. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati
5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
7. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto/limitato salvo cause di forza maggiore ed eventi particolari.

Art. 46 Cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, è prioritario prevenire la formazione dello sporco sul suolo, mediante la collocazione di un sufficiente numero di punti dotati di apposito cestino nel quale l'utente possa facilmente liberarsi dei rifiuti al momento del loro formarsi.
2. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale viene svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi.



3. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero dall'Amministrazione Comunale o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo.

Art. 47 Pulizia e lavaggio aree mercatali.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere e lasciare pulita e priva di rifiuti di ogni genere l'area di loro pertinenza, raccogliendo quanto proviene dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi (secondo quanto previsto dal presente regolamento o ordinanze sindacali specifiche).

2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà, da parte del Gestore del Servizio, lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessata dalle attività mercatali, dovranno in particolare modo essere lavate e "deodorizzate" le aree adibite a pescheria.

Art. 48 Divieti ed obblighi degli Utenti.

1. E' vietato agli Utenti di strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento oppure utilizzando i contenitori predisposti dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.).

2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.

3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l'interessato non intenda oppure non possa provvedere alla pulizia questa è effettuata dal Gestore, previo pagamento della spesa sostenuta dall'Appaltatore ed irrogazione della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.

4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 49 Aree occupate da Pubblici Esercizi.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.



Art. 50 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere.

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi.
2. Ai gestori e/o promotori verranno forniti, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, contenitori di tipo stradale in numero sufficiente, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate per tutte le tipologie di rifiuto ritenute necessarie.
3. Il Comune si riserva di recuperare gli oneri connessi ai servizi dei comma 1 e 2, che ricade sui gestori e sugli organizzatori delle attività di cui trattasi. Il Comune garantisce comunque il potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni.

Art. 51 Aree di sosta per nomadi.

1. Nelle aree eventualmente individuate ed assegnate dall'Amministrazione Comunale per la sosta dei nomadi verrà istituito uno specifico servizio di raccolta. I nomadi sono tenuti a rispettare le regole del presente Regolamento e quelle emanate con apposita ordinanza sindacale.
2. Spetta al Comune l'organizzazione e la gestione della pulizia e del riordino delle aree pubbliche o ad uso pubblico precedentemente occupate da nomadi o altri soggetti non autorizzati.

Art. 52 Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere tenuti puliti e sgombri da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che ne deve curare anche il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.

Art. 53 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico.

1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale della Polizia Locale (o altro corpo di Polizia) si attiverà per accertare l'identità degli autori i quali, ove individuati saranno tenuti al pagamento dei costi sopportati dall'Amministrazione comunale per provvedere alla pulizia dell'area e al regolare smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Nel caso di impossibilità nell'individuazione degli autori di abbandono di rifiuti si provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento seguendo l'iter indicato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) evitando ulteriore pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 54 Servizio di sgombero neve.

1. In caso di nevicata il Comune provvede a sgomberare con mezzi appositamente attrezzati la neve giacente sulle sedi stradali comunali e pedonali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare sugli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse.



2. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare sui cavalcavia, e ridurne la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, sali e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.
3. Al termine della stagione invernale il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.
4. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari delle rivendite in questione.
5. Allo sgombero della neve dalle aree private e/o marciapiedi privati ma, ad uso pubblico, sono tenuti i proprietari, ovvero le Amministrazioni condominiali nel caso di fabbricati residenziali, i quali devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve; in caso di pericolo devono rimuovere oppure segnalare adeguatamente le cause le cause.
6. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette, per la larghezza di centimetri venti, dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione; devono essere creati dei passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Art. 55 Altri servizi ambientali.

1. Sono di competenza del Comune, che eventualmente li trasmette/richiede al Gestore del Servizio, anche i seguenti servizi di igiene urbana:
 - a) deaffissioni di manifesti e cancellazioni scritte fermo restando l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili; per l'esecuzione del servizio verranno adottate tecniche appropriate al fine di non compromettere o danneggiare le parti su cui ricadono le scritte medesime;
 - b) lavaggio di superfici di particolare pregio;
 - c) lavaggio e disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico;
 - d) diserbo meccanico e/o chimico con agenti presidiati, periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi, sfalcio e potatura delle aree verdi urbane;
 - e) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - f) altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 56 Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

CAPO V – ECOCENTRO

Art. 57 Premessa.

1. L'Ecocentro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte delle utenze domestiche e di quelle non domestiche autorizzate e/o convenzionate e per l'ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. E'



una zona recintata e presidiata, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.

2. In base alla DGR VENETO 769/05 e alla L. R. Veneto 3/2000 tali centri non devono ritenersi assoggettati agli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 ed in particolare:

- a) all'art. 189, comma 3 (mentre resta fermo tale obbligo per il Comune ai sensi dell'art. 189 comma 4);
- b) all'art. 190 (tenuta dei registri di carico e/o scarico);
- c) all'art. 193, comma 1 (formulario di identificazione per il trasporto) qualora il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dall'Ecocentro verso gli impianti di recupero e smaltimento sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (pertanto se il trasporto di tali rifiuti viene effettuato da soggetti diversi vige l'obbligo del formulario).

3. Le considerazioni di cui al comma precedente si applicano anche ai rifiuti urbani cosiddetti pericolosi come pile, farmaci, ecc. Tali rifiuti (*i pericolosi*) non trovano accoglimento presso l'Ecocentro Comunale se vengono conferite delle utenze non domestiche (come da regolamento specifico sulla gestione dell'ecocentro).

Art. 58 Accesso agli Ecocentri.

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente a cura dei seguenti produttori:

- a) le utenze domestiche residenti nel Comune che dimostrino di aver compiuto 18 anni di età;
- b) le utenze non domestiche con sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale e che siano regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa sui rifiuti;
- c) i soggetti espressamente autorizzati dal Comune purché in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dal D. Lgs. 152/06;

2. Qualora il Comune istituisca servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso gli Ecocentri, i produttori degli stessi potranno conferirli solo previa stipula di apposita convenzione, secondo i casi previsti dalle normative vigenti in materia.

3. Le utenze non domestiche, residenti nel territorio comunale, potranno accedere all'Ecocentro per conferire rifiuti ingombranti, beni durevoli e ramaglie (comunque solo i rifiuti non pericolosi elencati nell'apposito regolamento di gestione dell'Ecocentro) solamente con mezzo proprio ed in regola con le normative vigenti e previste.

4. Il Comune si riserva la facoltà di determinare con proprio provvedimento le modalità con le quali le utenze dovranno fruire ed utilizzare l'Ecocentro in funzione della tipologia e della quantità di rifiuti conferita (DGC N.° 59 del 27.03.2007 "Regolamento per la gestione dell'Ecocentro Comunale di via PARENZO –BIBIONE-).

Art. 59 Rifiuti ammessi.

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento dell'Ecocentro, approvato con DGC N.° 59 del 27/03/2007 e qualora in regola con quanto previsto e con la normativa vigente le tipologie di rifiuto riportate nelle tabelle sottostanti secondo quanto previsto dagli articoli specifici di seguito riportati:

ART. 2 - CONFERIMENTI DI UTENZE PRIVATE

Possono usufruire dell'ecocentro comunale tutti i nuclei famigliari residenti nel Comune e i proprietari di case di villeggiatura in Bibione limitatamente ai rifiuti prodotti dai locali adibiti ad uso di civile abitazione. Al fine di controllare la provenienza dei rifiuti, agli utenti in ingresso all'ecocentro sarà richiesto di esibire un documento di identità valido; nel caso di non residenti sarà espressamente richiesto l'indirizzo esatto del locale di Bibione.



I rifiuti devono essere trasportati da mezzi intestati ai produttori dei rifiuti. A tale scopo agli utenti in ingresso sarà richiesto di esibire il libretto di circolazione del mezzo per verificarne la proprietà.

I rifiuti conferibili sono:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI	Codice CER (* = pericoloso)
Batterie d'auto esauste	200133*
Olii e grassi residui dalla cottura di alimenti	200125
Olii minerali esausti	200126*
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
Elettrodomestici	
Lavatrici, lavastoviglie	200136
Televisori, computer e similari	200135*
Frigoriferi e similari	200123*
Elementi d'arredo non recuperabili (es. materassi, poltrone, divani, ecc.)	200307
Ferro	200140
Rifiuti inerti (fino ad 1 m3/giorno)	170107
Verde e ramaglie	200201
Carta e cartoni	200101
Plastica	200139
Vetro	200102
Legno di mobilia, cassette, bancali	200138
Pneumatici (8 pezzi/anno)	160103

ART. 3 – CONFERIMENTI DI ENTI ed IMPRESE

Le imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede nel Comune di San Michele al Tagliamento, od operanti all'interno di tale territorio, possono utilizzare l'ecocentro per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani prodotti nell'ambito comunale, con mezzi di proprietà e con stipula di idonea convenzione per il conferimento del rifiuto. L'impresa ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A.; copia del suddetto provvedimento di iscrizione in corso di validità dovrà essere consegnato al gestore dell'ecocentro. Il conferitore dovrà dichiarare il luogo esatto di provenienza del rifiuto consegnato.

Restano esclusi dal conferimento i rifiuti pericolosi a norma della DGRV 1794 del 5 Luglio 2002 e s.m.i., i pneumatici e gli inerti.

I rifiuti conferibili sono quindi:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI	Codice CER (* = pericoloso)
Olii e grassi residui dalla cottura di alimenti	200125



Lavatrici, lavastoviglie	200136
Elementi d'arredo non recuperabili (es. materassi, poltrone, divani, ecc.)	200307
Ferro	200140
Verde e ramaglie	200201
Carta e cartoni	200101
Plastica	200139
Vetro	200102
Legno di mobilia, cassette,banicali	200138

ART. 4 - COSTI DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento di privati, enti ed imprese è gratuito per tutte le tipologie riportate nella soprastante tabella.

Art. 60 Orari di apertura.

1. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, esposti all'ingresso dell'Ecocentro. L'apertura è prevista, nel periodo invernale, per tre giorni alla settimana, nel periodo estivo (da marzo a settembre, tutti i giorni dal lunedì al sabato secondo la tabella riportata di seguito.

ECOCENTRO DI VIA PARENZO (BIBIONE): ORARI AL PUBBLICO			
Mesi da ottobre a febbraio	orario	Mesi da marzo a settembre	orario
Lunedì	-----	Lunedì	07:15 – 12:45
Martedì	07:15 – 12:45	Martedì	07:15 – 12:45
Mercoledì	-----	Mercoledì	07:15 – 12:45
Giovedì	07:15 – 12:45	Giovedì	07:15 – 12:45
Venerdì	-----	Venerdì	07:15 – 12:45
Sabato	07:15 – 12:45	Sabato	07:15 – 12:45
Domenica	-----	Domenica	-----

Tabella 3: Orari apertura ECOCENTRO.

2. Il Comune si riserva di modificare e/o ampliare gli orari e i giorni di apertura, anche in aumento, dandone comunicazione preventiva all'utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.

Art. 61 Modalità di conferimento.

1. L'utente ha accesso all'Ecocentro solo previa presentazione di un apposito documento che provi la sua identità e che va esibito al personale addetto al momento dell'ingresso. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i suddetti documenti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento o in difformità alle norme del presente Regolamento e dal Regolamento specifico dell'ECOCENTRO COMUNALE (approvato con DGC 59 del 27.03.2007). E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.

2. Il Gestore dovrà compilare apposita modulistica in doppia copia, riportante i propri dati, la tipologia e il quantitativo (stimato) del rifiuto conferito. Questa modulistica sarà trasmessa mensilmente al Comune a cura del gestore del centro.



3. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti autorizzati del centro. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti di materiale e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.

4. L'eventuale verifica della quantità e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto il quale ha l'obbligo di annotare questi dati nel *quaderno* dell'Ecocentro.

Art. 62 Conferimenti effettuati da utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche, autorizzate al conferimento dei propri rifiuti non pericolosi presso il centro hanno l'obbligo di conferire esclusivamente i tipi di rifiuti di cui al presente Titolo come specificato nella DGC N.°59 del 27/03/07 e richiamata al precedente art. 57.

2. Il Comune si riserva la facoltà di recuperare, direttamente dall'utenza, gli eventuali costi di gestione derivanti dai suddetti conferimenti.

Art. 63 Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali.

1. I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori e/o aree dedicate. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini dovranno essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti durante il trasporto ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

2. Si precisa che le imprese di giardinaggio possono utilizzare l'Ecocentro solamente se in regola con la normativa vigente e rispettose di quanto previsto dallo specifico regolamento dell'Ecocentro Comunale.

Art. 64 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti (compresi i Beni Durevoli).

1. I rifiuti ingombranti e i Beni Durevoli dovranno essere conferiti al centro direttamente a cura dei cittadini utenti (*nel caso non si utilizzi il servizio di asporto tramite N.° VERDE*) i quali dovranno provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.

2. Una volta che sia operativo il relativo consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei Beni Durevoli e sia attivo il circuito di recupero, il Comune determinerà il costo di conferimento e i modi di riscossione della somma richiesta per lo smaltimento dei Beni Durevoli per le utenze non domestiche ed eventualmente per le utenze domestiche.



3. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione (indicativamente pezzi di circa cm. 50 x 50) e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni che ne compromettano il recupero.

Art. 65 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1. I Rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti alla piattaforma a cura direttamente dei privati cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività non domestiche per le quali tali tipologie (rifiuti pericolosi) non sono ammesse.

Art. 66 Conferimento di altri rifiuti.

1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche (per i soli rifiuti non avviati a recupero), ecc. potranno essere depositate nella piattaforma per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di smaltimento previo stipula di esclusiva concessione con il Comune. Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire a norma di legge e dovrà essere separato dai contenitori destinati al deposito/stoccaggio dei diversi materiali. Operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche sono ammesse solo da parte del personale di sorveglianza o specificatamente addetto.

2. I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato d'abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico possono essere solo depositati temporaneamente presso il Centro, in luogo coperto e presidiato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato solo per il tempo necessario al loro invio verso i rispettivi consorzi di filiera ed il conseguente avvio alle operazioni di recupero, ecc..

Art. 67 Obblighi dei cittadini.

1. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.

2. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni, l'utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.



3. L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Capo e per le quali il centro non sia attrezzato alla ricezione.

Art. 68 Obbligo del personale di controllo e gestione.

1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del centro è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
- c) provvedere a controllare che i rifiuti vengano conferiti unicamente da cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 18 anni di età e da utenze non domestiche operanti nel territorio comunale ed espressamente autorizzate al conferimento;
- d) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- e) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- f) curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando all'ufficio competente il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
- g) provvedere alla tenuta del registro di entrata/uscita ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di stoccaggio ed eventuale trattamento e smaltimento dei Rifiuti urbani pericolosi;
- h) effettuare le registrazioni contabili di scarico e carico di eventuali rifiuti speciali conferiti regolarmente al centro su apposita autorizzazione e/o convenzione del Comune;
- i) segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dell'Ecocentro, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- j) curare che, nei casi previsti dalle presenti norme, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- k) verificare i flussi di materiali in ingresso ed in uscita. In particolare devono essere sottoposti a controllo i flussi di conferimento di materiali provenienti dalle utenze non domestiche, registrando i quantitativi e rilasciando certificazione al conferente;
- l) coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
- m) verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento anticipato;
- n) verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del centro (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).
- o) assistere l'utenza qualora il Comune attui specifiche campagne promozionali volte all'assegnazione di premi o bonus atti ad incentivare il conferimento differenziato dei rifiuti;
- p) procedere alla chiusura dell'Ecocentro in caso di emergenza, dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 69 Responsabilità del Comune.



1. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Capo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del centro.
2. Il gestore del centro è responsabile degli eventuali danni derivanti dalle condizioni di manutenzione delle strutture del Centro e da errori nella gestione delle strutture da parte del personale autorizzato compresa la movimentazione dei mezzi meccanici.

CAPO VI – **COMPOSTAGGIO DOMESTICO²**

Art. 70 Obblighi per l'utente.

1. La pratica del "compostaggio domestico", nelle zone e nel rispetto delle prescrizioni indicate, è applicabile in tutto il territorio dell'entroterra del Comune di San Michele al Tagliamento (da *VILLANOVA DELLA CARTERA* a *BEVAZZANA*); per quanto concerne la località turistica di *BIBIONE*, il *compostaggio domestico* potrà essere effettuato, seguendo le indicazioni del presente Capo VI, solamente in determinate aree/zone che verranno indicate all'atto dell'attivazione di tale pratica dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio.

2. L'utente che desidera applicare la buona pratica del compostaggio domestico è tenuto:
 - a) ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali (*compostabili per dimensioni*) da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, piccole ramaglie ecc.;
 - b) a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
 - c) si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

Art. 71 Impegni del Comune.

1. Il Comune si impegna:
 - a) a riconoscere, se attivata, una riduzione della quota tariffaria dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da quantificarsi sulla base di una specifica disposizione che dovrà essere contenuta nel regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa;
 - b) a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo;
 - c) ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall'uso del compostaggio domestico.

² Distanze ed eventuali vincoli vanno verificati da Codice Civile e con il Servizio Urbanistica



Art. 72 Esclusioni.

1. Non possono aderire al compostaggio domestico:
 - a) le utenze non domestiche;
 - b) le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata (*indicativamente sono necessari almeno 30 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare*), e quelle che non possono rispettare le indicazioni del presente capo VI;

Art. 73 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico.

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze confinanti;
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre in detto materiale contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, rifiuti pericolosi come batterie, farmaci scaduti, ecc., plastica, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anossiche.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali il *cumulo*, la concimaia agricola (dove e se già esistente e solo per le zone agricole "E.2" ed "E.3"), la *buca di compostaggio* e la *compostiera (composter)*.
In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche, che non si applicano nel caso venga utilizzata una concimaia attiva per lo smaltimento della frazione umido-proteica dei rifiuti prodotti:
 - il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate, e d'inverno beneficiare del calore solare;
 - il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;
 - il processo va seguito attentamente, arieggiando se necessario la massa in trasformazione, mediante opportuno ciclo di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso;
 - il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

- a) COMPOSTIERA in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1.000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
 - Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;
 - Vincoli urbanistici: nessuno, salvo il rispetto delle indicazioni di cui al punto 1, delle distanze dai confini di proprietà come da Piano Regolatore Comunale e/o da C.C.;



- b) **CUMULO**: è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
 - Vincoli urbanistici: realizzabile unicamente nelle zone agricole come "E.2" ed "E.3" del Piano Regolatore Comunale; a ml 10 dalla più vicina abitazione e possibilmente sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private.
 - Prescrizioni: andrà evitata ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, altri insetti, ratti, ecc., il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria sulla base delle vigenti prescrizioni sanitarie in materia.
- c) **IN BUCA**: questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti anti-intrusione;
 - Vincoli da rispettare: realizzabile unicamente nelle zone agricole come "E.2" ed "E.3" del Piano Regolatore Comunale; a ml 10 dalla più vicina abitazione e possibilmente sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private.
 - Prescrizioni: andrà evitata ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, altri insetti, ratti, ecc., il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria sulla base delle vigenti prescrizioni sanitarie in materia.

Art. 74 Modalità di adesione.

1. Per aderire al compostaggio domestico, qualora previsto dal Regolamento prodotto dall'Ufficio Tributi, l'utente deve presentare apposita domanda (su moduli predisposti dal Comune e/o dal Gestore del Servizio) nella quale autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio;
2. L'utente che intenda aderire all'iniziativa, qualora attivo il servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, rinunciare all'utilizzo della bio-pattumiera e/o il bio-contenitore previsti in dotazione (se attiva la raccolta "porta a porta").
3. Ogni richiesta presentata al Comune è di norma valida per una sola unità immobiliare, ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue, aventi scoperto comune e sottoscritte da tutti gli aventi titolo.
4. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.

Art. 75 Controlli.

1. Il personale del Comune di San Michele al Tagliamento ha facoltà di sottoporre l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato.
2. A seguito di detti controlli, la Regione Veneto dispone il riconoscimento di una ulteriore quota (%) di raccolta differenziata dovuta al compostaggio domestico, previa dimostrazione di idonea attività di controllo effettuata. Si stabilisce pertanto che il Comune avrà l'obbligo (una volta attivato tale servizio) di controllare, a campione, un numero non inferiore al 5-10% /anno dei



soggetti aderenti che hanno dichiarato di effettuare il compostaggio domestico, dando conto dei risultati ottenuti tramite relazione/verbale.

Art. 76 Uso improprio.

1. L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dall'art. 85 del presente Regolamento.

Art. 77 Durata.

1. La durata dell'adesione viene fissata **in 1 anno** decorrente dalla data di accettazione della domanda da parte del Comune. Allo scadere di questo periodo essa verrà rinnovata tacitamente salvo diverso avviso delle parti.
2. L'utente che intenda recedere, dovrà comunicare la propria decisione al Comune mediante domanda in carta semplice e richiedere o ritirare di persona, presso la sede dell'Appaltatore, il materiale necessario per la raccolta domiciliare della frazione organica (se previsto).
3. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, il Comune (AATO o *Ente Gestore preposto*) si rimanda al regolamento della tassa/tariffa la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della riduzione; le soluzioni applicative potranno essere diverse e subordinate al tipo di tassazione istituita nel periodo (*tassa o tariffa*).

Art. 78 Smaltimento della frazione vegetale.

1. L'adesione al compostaggio domestico consente comunque all'utente di usufruire del servizio di raccolta domiciliare per le frazioni vegetali aventi volumetria e dimensioni elevate (erba, patate, ramaglie, ecc.) e/o utilizzare il conferimento diretto presso gli Ecocentri.

Art. 79 Varie.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono qui espressamente richiamate le norme previste dai regolamenti Comunali di riferimento e dal D. Lgs. n. 152/2006.
2. Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento; tali richieste vanno opportunamente giustificate e spedite in carta semplice al Comune stesso.

CAPO VII – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 80 Oneri dei produttori e dei detentori



1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei “rifiuti speciali” sono a carico del detentore (e/o detentori o del produttore dei rifiuti) che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs. 152/06.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 D.Lgs. 152/06.

Art. 81 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico - fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 82 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riavviati ad idonei impianti per essere trattati e riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Comune, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al DM 5.2.1998.
5. Il Comune può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'eventuale attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.

Art. 83 Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore, viste e sentite le competenze ed indicazioni dell'AATO, può eventualmente stipulare una apposita convenzione (con l'eventuale gestore del servizio) secondo lo schema e le modalità previste dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e la normativa vigente.



2. La convenzione, in linea generale, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
- a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - 1. l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - 2. la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - 3. le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 41;
 - 4. la quantità di rifiuti prodotti;
 - 5. la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - 6. copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il soggetto gestore del servizio :
 - 1) l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - 2) l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - 3) l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - 4) gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del gestore del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il gestore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal soggetto individuato per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO VIII – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 84 Controlli e Vigilanza.

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 84.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.
4. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a



prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, salvo ipotesi di sequestro penale.

6. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, il Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con il Gestore del Servizio, assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche operanti nel territorio comunale.

7. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e le relative norme tecniche, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza.

8. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 85 Divieti.

1. E' vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune (qualora attivo il servizio "porta a porta");
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- e) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e il danneggiamento in genere delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi segnalati di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto in tutto il territorio Comunale di San Michele al Tagliamento anche se all'interno di pertinenze private come: lotti/terreni agricoli o strade (vedasi specifico Regolamento di Polizia Rurale consultabile c/o il comando di Polizia Locale);
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;



- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) l'uso errato, da parte degli aderenti, delle metodologie relative al compostaggio domestico (qualora attivo) ed il non rispetto delle distanze previste;
- p) Presso gli Ecocentri è vietato:
- l'abbandono di rifiuti all'esterno degli Ecocentri stessi;
 - l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
 - il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel Comune di appartenenza dell'Ecocentro;
 - il conferimento di rifiuti pericolosi da parte di utenze non private (secondo quanto previsto dalla DGC 59 del 27.03.2007);
 - il danneggiamento delle strutture degli Ecocentri stessi.

2. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta (qualora attivo) nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori di essi:
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei RSU tramite compostaggio domestico) qualora siano seguite le opportune tecniche di gestione (ed il rispetto di eventuali autorizzazioni/prescrizioni) e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico –sanitario o danno per l'ambiente.

Art. 86 Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia. In particolare le violazioni, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/06, dalla L.R. 3/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 4 con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689.
2. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla raccolta differenziata dei RSU e RS Assimilati si applicano le sanzioni amministrative di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo.

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMUNALI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.



VIOLAZIONI	SANZIONI (Importi espressi in €)	RIFERIMENTI LEGISLATIVI (D. Lgs. 152/06)
1. Abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi	DA 25,00 a 155,00 (non pericolosi) 105,00 A 620,00 (pericolosi) più spese di rimozione /ripristino	ART. 255
2. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 se NON pericolosi	ART. 256
	Arresto da 6 mesi a 2 anno E ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 se PERICOLOSI	ART. 256
3. Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi.	Da 25,00 a 500,00	
4. Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	Da 25,00 a 500,00	
5. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	Da 258,00 a 2.582,00	
6. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale lattine, plastica ecc.)	Da 25,00 a 500,00	
7. Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi.	Da 50,00 a 500,00	
8. conferimento in modo improprio di urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva.	Da 258,00 a 1.032,00	
9. Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	Da 258,00 a 1.032,00	
10. Conferimento diretto in modo improprio e/o conferimento indiretto in modo improprio ai centri di raccolta.	Da 50,00 a 500,00	



11. Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti pericolosi, ingombranti e domestici	Da 50,00 a 309,00	
12. Mancata osservanza degli orari di esposizione dei Rifiuti Urbani (quando attivo il sistema <i>porta a porta</i>)	Da 25,00 a 500,00	
13. Mancata osservanza, da parte dei richiedenti/aderenti, della pratica del <i>Compostaggio Domestico</i> a seguito dei controlli del personale comunale	Da 25,00 a 500,00 più pagamento completo della tassa/tariffa per l'anno in corso.	
14. Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	Da 25,00 a 500,00	
15. Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali nelle caditoie	Da 258,00 a 1.032,00	
16. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	105,00 a 620,00 se Rifiuti NON pericolosi più spese di rimozione /ripristino	
	620,00 a 2.600,00 se Rifiuti PERICOLOSI più spese di rimozione /ripristino	
17. Cernita dei rifiuti	Da 25,00 a 500,00	
18. Intralcio al servizio	Da 50,00 a 500,00	
19. Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	Da 50,00 a 500,00	
20. Mancata pulizia di terreni e aree	Da 75,00 a 500,00	
21. Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Da 258,00 a 1.032,00	
22. Mancata pulizia delle aree occupate spettacoli viaggianti	Da 258,00 a 1.032,00	
23. Mancata pulizia delle aree a seguito carico e scarico merci	Da 258,00 a 1.032,00	
24. Mancata pulizia suolo pubblico da derivanti da operazioni relative a costruzione, rifacimento fabbricati, ecc.	Da 258,00 a 2.582,00	



25. Mancata rimozione deiezioni animali domestici	Da 25,00 a 500,00	
26. Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve	Da 25,00 a 500,00	
27. Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	258,00 a 1032,00	
28. Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	Da 258,00 a 1.032,00	
29. Abbandono di beni durevoli di uso domestico.	Da 105,00 a 620,00	
30. Mancata osservanza della pratica della Raccolta Differenziata prima della consegna al Gestore Pubblico del Servizio dei rifiuti urbani	Da 25,00 a 155,00	
31. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito	con arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 Se si tratta di rifiuti NON pericolosi fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi	ART. 256
	arresto da 1 anno a 3 anni e con l'ammenda da 5200,00 euro a 52000.00 se si tratta di rifiuti PERICOLOSI fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi	ART. 256
32. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	e' punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,0 euro se <u>non provvede</u> alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.	ART. 257
	Si applica la pena arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da 5.200,00 euro a 52.000,00 euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose	ART. 257



33. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 152/06, il trasgressore e' punito con	arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 1.000,00 euro a 26.000,00 euro.	ART. 257
34. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico e' punito con	la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.	ART. 258
	Se il registro e' relativo a <u>rifiuti pericolosi</u> si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.	ART. 258
35. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con	la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.600,00 euro.	ART. 258
36. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica:	la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.	ART. 258
37. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito:	con la pena dell'arresto fino a un anno	ART. 255

Tabella 4: Sanzioni Applicabili.

Art. 87 Entrata in vigore.

1. Per quanto non esplicitato in questo regolamento si fa riferimento alle altre norme in materia.
2. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge è immediatamente applicabile per quanto riguardano i vincoli contenuti e connessi all'espletamento dell'appalto, mentre entrerà in vigore, in modo pieno e verso tutti, al momento dell'attivazione del servizio di conseguenza aggiudicato.
3. Da tale data sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la raccolta/gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.
4. Gli articoli riguardante il sistema di raccolta dei RSU mediante sistema "porta a porta" e nello specifico gli artt. N.° 17, N.° 21 c. 3, N.° 22 c. 3, N.° 25 c. 2 diventano immediatamente attivi nel



momento in cui il Comune di San Michele al Tagliamento ed il Gestore del Servizio adotteranno tale metodologia, previa specifica ed adeguata informazione all'utenza.